

# **Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)**

## **Modifica del 15 giugno 2001**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976<sup>1</sup> sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 1 lett. d e cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'età minima è di:

- d. 21 anni per i conducenti di veicoli a motore della categoria C quando effettuano trasporti internazionali di merci, nonché per i conducenti di veicoli a motore della categoria D.

<sup>2bis</sup> In deroga al capoverso 1 lettera d, i titolari della licenza di condurre della categoria C che non hanno ancora compiuto i 21 anni possono effettuare trasporti internazionali di merci per mezzo di veicoli a motore di questa categoria se hanno:

- a. ottenuto il certificato federale di capacità al termine dell'apprendistato di conducente di autocarri; o
- b. concluso la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 1.

*Art. 11 cpv. 4 e 5*

<sup>4</sup> L'obbligo di aver condotto un autocarro o un filobus secondo il capoverso 3 non concerne il candidato alla licenza della categoria D che comprovi di aver concluso la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 2 e che, prima del deposito della sua domanda, abbia condotto regolarmente durante almeno tre mesi un autocarro o un filobus o durante due anni almeno veicoli a motore delle categorie B, C1 o D2.

<sup>5</sup> *Abrogato*

*Art. 26 cpv. 2 lett. c*

*Abrogata*

<sup>1</sup> **RS 741.51**

*Art. 26a*      Obbligo di portare seco la licenza

<sup>1</sup> I conducenti di veicoli a motore agricoli non sono obbligati a portare seco la licenza di condurre se circolano tra la fattoria, i campi e la foresta.

<sup>2</sup> Le persone che frequentano l'apprendistato di conducente di autocarri o che hanno concluso la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 1 devono portare seco il loro certificato di capacità o l'attestato loro rilasciato quando effettuano trasporti internazionali di merci.

*Art. 89 cpv. 2*

<sup>2</sup> I veicoli per la scuola guida devono essere conformi alle prescrizioni concernenti i veicoli per gli esami (art. 88). Eccetto i veicoli di riserva, devono essere muniti, per le categorie B, C e D, di un secondo pedale del freno e della frizione, come anche di uno specchio retrovisore supplementare ad uso del maestro conducente.

*Art. 111 cpv. 1*

<sup>1</sup> La licenza di circolazione è ritirata sul posto se:

- a. la prescritta assicurazione per il veicolo manca;
- b. all'atto di un controllo di trasporti di merci pericolose su strada, si constata che una o parecchie violazioni delle prescrizioni determinanti in materia minacciano direttamente la sicurezza degli altri utenti della strada.

*Art. 151c*      Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2001

<sup>1</sup> La licenza di condurre della categoria D limitata a un determinato percorso in virtù dell'articolo 11 capoverso 5 del diritto previgente dà al titolare il diritto di condurre torpedoni, nella stessa misura che in passato.

<sup>2</sup> La limitazione è soppressa se il titolare comprova, in occasione di una corsa di controllo con un veicolo corrispondente alle esigenze dell'articolo 88 capoverso 1 lettera g, che è in grado di condurre torpedoni senza limitazione. Il richiedente è ammesso a questa corsa di controllo se ha condotto un veicolo siffatto durante un anno nel traffico regionale di linea o se comprova di aver concluso la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 2.

## II

L'allegato 10 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2001.

15 giugno 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2642

*Allegato 10*  
(art. 5 e 11)

## **Formazione minima per conducenti di autocarri e torpedoni<sup>2</sup>**

### **1 Formazione minima per conducenti di autocarri**

#### **11 Competenze**

Il conducente di autocarri è in grado di guidare autoveicoli pesanti per il trasporto di cose in maniera autonoma, responsabile e sicura e di assicurare il trasporto delle merci nelle migliori condizioni possibili.

#### **12 Attività**

In osservanza delle disposizioni vigenti, in particolare in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e sicurezza della circolazione, come pure dei principi della redditività e delle prescrizioni di servizio, nonché, eventualmente, delle condizioni per veicoli e trasporti speciali, egli svolge segnatamente, in base alle istruzioni generali, le attività qui appresso:

- a. prendere in consegna il veicolo e controllare la sicurezza di funzionamento;
- b. prendere conoscenza dell'ordine di trasporto e/o stabilire l'itinerario;
- c. sorvegliare le operazioni di carico e collaborare alle medesime, segnatamente in vista di garantire la sicurezza delle merci trasportate come pure l'osservanza dei limiti di carico del veicolo;
- d. procurare o tenere a disposizione ed eventualmente controllare le autorizzazioni, i titoli di trasporto e i documenti doganali come pure gli altri documenti del caso;
- e. guidare il veicolo in maniera competente e sicura, tenendo conto delle condizioni stradali, meteorologiche, del trasporto e del traffico;
- f. rispettare i tempi prescritti di guida e di riposo;
- g. assicurare in maniera competente il trasporto e la sicurezza del carico, come pure, in caso di guasto o d'incidente, prestare assistenza e prendere le misure di sicurezza secondo la procedura prestabilita;
- h. consegnare le merci e i documenti di accompagnamento e prendere in consegna le quietanze;

<sup>2</sup> Descrizione delle esigenze professionali pratiche conformemente alla Direttiva del Consiglio 76/914/CEE del 16 dicembre 1976, modificata con decisione del Consiglio 85/368/CEE del 16 luglio 1985, nella GU n. C338 del 21.12.1992, pagg. 15 e 23.

- i. individuare tempestivamente e localizzare i guasti tecnici come pure riparare i guasti tecnici e i danni di lieve entità, nonché prendere i provvedimenti in vista della riparazione di guasti tecnici di più grave entità;
- j. collaborare alla manutenzione del veicolo come pure controllare che gli attrezzi, gli strumenti di cabina ed i mezzi di comunicazione siano completi e in condizione di funzionare;
- k. fare il resoconto scritto o orale di eventi fuori dall'ordinario e redigere i rapporti usuali.

## **2 Formazione minima per conducenti di torpedoni**

### **21 Competenze**

Il conducente di torpedoni è in grado di guidare autoveicoli pesanti per il trasporto di persone in maniera autonoma, responsabile e sicura e di assicurare il trasporto dei passeggeri nelle migliori condizioni possibili.

### **22 Attività**

In osservanza delle disposizioni vigenti, in particolare in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e sicurezza della circolazione, come pure dei principi della redditività e delle prescrizioni di servizio, egli svolge segnatamente, in base alle istruzioni generali, le attività qui appresso:

- a. prendere in consegna il veicolo e controllare la sicurezza di funzionamento;
- b. prendere conoscenza degli ordini di servizio e dell'orario come pure stabilire l'itinerario;
- c. sorvegliare la salita e la discesa dei passeggeri, gestire la cassa e/o calcolare la tariffa della corsa;
- d. procurare o tenere a disposizione ed eventualmente controllare le autorizzazioni, i documenti personali e doganali come pure gli altri documenti del caso;
- e. guidare il veicolo in maniera competente e sicura, tenendo conto delle condizioni stradali, meteorologiche, del trasporto e del traffico;
- f. rispettare i tempi prescritti di guida e di riposo;
- g. assicurare il trasporto e la sicurezza dei passeggeri, come pure, in caso di guasto o d'incidente, prestare assistenza e prendere le misure di sicurezza secondo la procedura prestabilita;
- h. individuare tempestivamente e localizzare i guasti tecnici come pure riparare i guasti tecnici e i danni di lieve entità, nonché prendere i provvedimenti in vista della riparazione di guasti tecnici di più grave entità;

- i. collaborare alla manutenzione del veicolo come pure controllare che gli attrezzi, gli strumenti di cabina ed i mezzi di comunicazione siano completi e in condizione di funzionare;
- j. fare il resoconto scritto o orale di eventi fuori dall'ordinario e redigere i rapporti usuali.